



28.9.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1159/2010, presentata da Zana Ivakina, cittadina italiana, sulla doppia cittadinanza

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha una doppia cittadinanza, quella lettone e quella italiana. È stata invitata a rinunciare a una delle due nazionalità. La firmataria si domanda se una tale richiesta sia legittima e conforme alla legislazione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"Dalle informazioni fornite dalla firmataria non emerge con chiarezza in quale contesto sia stato chiesto all'interessata di rinunciare alla nazionalità italiana, e in particolare se tale scelta costituisca una precondizione per consentirle di continuare a risiedere in Lettonia o acquisire la cittadinanza di tale paese.

Ai sensi dell'articolo 21 del TFUE ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. Le limitazioni e le condizioni figurano nella direttiva 2004/38/CE¹ relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. L'eventuale condizione imposta dallo Stato membro ospitante un

¹ GUL 158 del 30.4.2004.

cittadino dell'Unione di rinunciare alla nazionalità del proprio paese di origine al fine di acquisire i diritti di soggiorno sul territorio dello Stato membro ospitante in questione deve quindi essere esaminata alla luce delle norme dell'Unione sulla libera circolazione.

In conformità del diritto dell'Unione europea, le condizioni per acquisire la cittadinanza di uno Stato membro sono disciplinate esclusivamente dalla legislazione nazionale dei singoli Stati membri. Ogni Stato membro è quindi libero di stabilire le clausole per l'acquisizione della nazionalità: una condizione di rinuncia alla nazionalità di un altro Stato membro non ricade, di conseguenza, nel campo di applicazione del diritto dell'Unione.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, i servizi della Commissione suggeriscono alla commissione per le petizioni di chiedere alla firmataria di chiarire il contesto in cui le sarebbe stato chiesto di rinunciare alla nazionalità italiana.

Soltanto qualora tale condizione sia stata imposta ai fini dell'acquisizione dei diritti di soggiorno in Lettonia sarà possibile procedere a una valutazione alla luce del diritto dell'UE e, più specificamente, alla luce delle norme dell'Unione sulla libera circolazione."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 settembre 2012

"La petizione riguarda la potenziale perdita di un documento d'identità personale, il 'passaporto per stranieri', rilasciato dalla Lettonia a taluni soggetti che non sono cittadini lettoni, conferendo uno status speciale di 'non cittadino' in particolare agli individui di origine russa.

La perdita di tale status e del 'passaporto per stranieri' non rientra nell'ambito del diritto dell'UE, in quanto il suddetto passaporto non rappresenta né un documento di soggiorno né un documento che identifica la cittadinanza del possessore. Spetta pertanto alle autorità lettoni pronunciarsi sulla questione ai sensi della legge nazionale applicabile. Qualora la firmataria ritenga che l'azione di tali autorità violi i suoi diritti, deve presentare ricorso a livello nazionale mediante le autorità competenti.

Conclusione

L'UE non ha competenza sulle questioni sollevate dalla firmataria in relazione alla perdita del suo 'passaporto per stranieri' lettone."